CAMERA DEI DEPUTATI N. 3481

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 dicembre 1961 *(Stampato n. 821)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

—

Norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 dicembre 1961

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I tre senatori provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di Trieste sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento.

Ogni elettore ha diritto di votare per un nome.

Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti, per il terzo seggio è eletto il candidato più anziano di età.

Per i seggi che eventualmente rimangono vacanti nel corso della legislatura si procede ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla data della vacanza, salvo che questa si determini entro l'ultimo anno della legislatura.

La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori della circoscri-

zione ed è depositata presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello di Trieste con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

ART. 2.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.